

COMUNE DI RAPAGNANO
PROVINCIA DI FERMO

Piazza Siccone, 3 - Tel. 0734 510404 - fax 0734 510879
Posta Elettronica Certificata: comune.rapagnano@pec.it

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI
AUTOTUTELA
SUGLI ATTI RELATIVI ALLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. ³⁴ del ⁰²⁻⁰⁷⁻²⁰¹⁸

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Funzionario Responsabile.....	3
Art. 3 – Modalità applicative	3
Art. 4 – Presupposto	4
Art. 5 – Oggetto dell'autotutela	4
Art. 6 – Istanza di revisione	4
Art. 7 – Esito della procedura e atti conseguenti	5
Art. 8 – Motivazioni per l'applicazione dell'autotutela	5
Art. 9 – Limiti all'esercizio dell'autotutela	5
Art. 10 – Tutela dei dati personali	6
Art. 11 – Disposizioni finali	6

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'autotutela per gli atti relativi alla gestione delle proprie entrate anche sulla base dei principi stabiliti dal D.L. n. 564/1994 (art. 2 quater come modificato dall'art. 11 D. Lgs. 159/2015), e dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 37 dell'11 febbraio 1997.

Art. 2 – Funzionario Responsabile

1. Competente all'esercizio dell'autotutela è il funzionario responsabile che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, il Responsabile del Settore Entrate.
2. Il Funzionario periodicamente deve relazionare la propria attività alla Giunta Comunale.

Art. 3 – Modalità applicative

1. Spetta al funzionario responsabile di cui all'articolo 2 del presente Regolamento l'esercizio del potere di:
 - a) annullamento o rettifica d'ufficio dei propri atti, riconosciuti illegittimi, infondati o errati;
 - b) revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano una nuova valutazione delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento risultato illegittimo e/o infondato in ragione della diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente;
 - c) rinuncia all'imposizione in considerazione di criteri di economicità, definiti dal rapporto tra l'esiguità della pretesa tributaria ed i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa stessa ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio;
 - d) sospensione dell'efficacia degli atti impositivi, di accertamento od esecutivi relativi a qualsiasi entrata comunale, che appaiano illegittimi o infondati, per un massimo di novanta giorni, qualora sia rinvenibile un interesse dell'Amministrazione alla sospensione di un atto che potrebbe rivelarsi illegittimo. La sospensione non potrà essere concessa quando sia riscontrabile il rischio, anche solo eventuale, di non pervenire alla riscossione.
2. L'eventuale sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa in ogni caso con la notificazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso.

3. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

Art. 4 – Presupposto

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua rettifica o cancellazione. Tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente o l'utente sia destinatario di una pretesa pubblica in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 5 – Oggetto dell'autotutela

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente o dell'utente.

Art. 6 – Istanza di revisione

1. Il procedimento in autotutela può essere avviato anche dal contribuente. In tale caso l'eventuale istanza avanzata dai soggetti interessati è redatta ai sensi del presente articolo.
2. Il contribuente o l'utente, per mezzo di istanza formulata ai sensi del DPR n. 445/2000, redatta in carta libera, può richiedere l'annullamento, la rettifica o la sospensione dei termini previsti dall'atto emanato, se ritenuto illegittimo.
3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere sottoscritta e deve contenere l'indicazione dell'atto di cui si chiede l'annullamento totale o parziale e le motivazioni della richiesta. L'istanza è indirizzata all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto per il quale si richiede l'esercizio dell'autotutela.
4. La presentazione dell'istanza non comporta l'obbligo di riesame dell'atto da parte dell'ufficio, costituendo l'autotutela una facoltà rimessa all'ente impositore.
5. Nel caso in cui l'istanza sia stata presentata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente ai sensi dei commi precedenti, il ricevente provvederà a trasmettere la stessa all'ufficio corretto.

Art. 7 – Esito della procedura e atti conseguenti

1. I provvedimenti di annullamento, di rettifica, di revoca, di rinuncia all'imposizione e di sospensione dell'atto devono essere adeguatamente motivati per iscritto e vanno comunicati al destinatario.
2. Nel caso in cui l'importo della pretesa oggetto di esame in autotutela superi l'importo di € 50.000,00 (cinquantamila), il provvedimento predisposto dal responsabile è sottoposto al preventivo parere non vincolante della Giunta Comunale/ Responsabile del Settore Entrate.
3. L'atto di rettifica, anche d'ufficio, od ogni altro atto che comporti una pretesa residua da parte dell'ente deve essere comunque notificato al contribuente.

Art. 8 – Motivazioni per l'applicazione dell'autotutela

1. Le motivazioni che possono dar luogo all'esercizio del potere di autotutela sono le seguenti:
 - a. errore di persona;
 - b. errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto della pretesa;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Art. 9 – Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. Non si procede all'esercizio dell'autotutela per i motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga nel merito.
2. Le situazioni di seguito riportate non costituiscono limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, si può procedere ad annullamento, revoca o rettifica anche se:
 - a. l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b. il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - c. vi è pendenza di giudizio.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a. grado di rischio di soccombenza dell'Amministrazione, anche considerando gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa, comprensivo del costo per attività istruttorie interne agli uffici e costi legali;
 - d. costi connessi alla eventuale soccombenza.
4. Qualora dall'analisi degli elementi di cui al comma precedente emergano circostanze sufficienti a ritenere pregiudicati i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nel caso di prosecuzione di una lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede d'autotutela e ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso di spese di lite compensate, può annullare o revocare il provvedimento, dandone comunicazione al soggetto interessato, all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 10 – Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ai sensi del GDPR n.679/2016.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione e sarà visionabile in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet di questo Comune.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.